



COMUNE DI RAGUSA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 460
del 05 DIC. 2018

OGGETTO: Convenzione ai sensi dell'art. 14 comma 1 lettera C della L.R. 6 aprile 1996 n. 16 e ss.mm.ii. Per l'impianto di essenze arboree su terreni di proprietà di enti pubblici o enti morali, destinati alla pubblica fruizione.

L'anno duemila dieciotto Il giorno cinque alle ore 16,45
del mese di Dicembre nel Palazzo di Città e nella consueta sala delle
adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

Presiede la seduta il

Sindaco Avv. Giuseppe Lisci

Sono presenti i signori Assessori:

	Presenti	Assenti
1) dr. Luigi Rabito	Si	
2) dr. Giovanni Iacono	Si	
3) dr.ssa Giovanna Licitra	Si	
4) dr.ssa Raimonda Salamone	Si	
5) dr. ing. Giovanni Giuffrida	Si	

Assiste il

Segretario Generale dott. Vito Vittorio Scapugno

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

-Vista la proposta, di pari oggetto n. 135/157 /Sett. VI del 29-11-2018

-Visti i pareri favorevoli sulla proposta espressi ai sensi della L.R. 11/12/1991 n.48 e successive modifiche:

- per la regolarità tecnica, dal Responsabile del Servizio;
- per la regolarità contabile, dal Responsabile del Servizio di Ragioneria;
- sotto il profilo della legittimità, dal Segretario Generale del Comune;

- Ritenuto di dovere provvedere in merito;

- Visto l'art.15 della L.R. n.44/91 e successive modifiche;

ad unanimità di voti resi nelle forme di legge

DELIBERA

- Approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa per farne parte integrante e sostanziale e farla propria.

PROPOSTA PARTE INTEGRANTE

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio il 07 DIC. 2018 fino al 22 DIC. 2018 per quindici giorni consecutivi.

Ragusa, li

07 DIC. 2018

IL MESSO COMUNALE
IL MESSO NOTIFICATORE
(*Licita Giovanni*)

Certificato di immediata esecutività della delibera

- () Certifico che la deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi del 2° Comma dell'Art. 12 della L.R. n.44/91.
() Certifico che la deliberazione è stata dichiarata urgente ed immediatamente esecutiva ai sensi dell'Art.16 della L.R. n.44/91.

Ragusa, li

IL SEGRETARIO GENERALE

Certifico che, contestualmente all'affissione all'Albo, la deliberazione è stata trasmessa in copia ai capi gruppo consiliari, ai sensi del 4° Comma dell'Art.15 della L.R. n.44/91.

() Certifico che entro dieci giorni dall'affissione all'Albo è/non è stata formulata richiesta di sottoposizione a controllo dell'atto deliberativo, ai sensi dei commi 3° e 5° dell'Art.15 della L.R. 44/91, così come sostituito con l'Art.4 della L.R. 23/97.

Ragusa, li

07 DIC. 2018

IL SEGRETARIO GENERALE
L'Istruttore Direttivo C. S.
Dott.ssa Aurelia Asaro

Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente deliberazione è rimasta affissa all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 07 DIC. 2018 al 22 DIC. 2018
Senza opposizione/con opposizione

Ragusa, li

IL MESSO COMUNALE

Certificato di avvenuta pubblicazione della deliberazione

Vista l'attestazione del messo comunale, certifico che la presente deliberazione, è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 07 DIC. 2018 ed è rimasta affissa per quindici giorni consecutivi decorrenti dal 07 DIC. 2018 senza opposizione/con opposizione.

Ragusa, li

IL SEGRETARIO GENERALE

Certificato di avvenuta esecutività della deliberazione

Certifico che la deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno della pubblicazione.

Ragusa, li

IL SEGRETARIO GENERALE

Per Copia conforme da
Ragusa, li 07 DIC. 2018



IL SEGRETARIO GENERALE
L'Istruttore Direttivo C. S.
Dott.ssa Aurelia Asaro



CITTÀ DI RAGUSA

www.comune.ragusa.it

SETTORE VI

Ambiente - Energia – Verde Pubblico

Servizio V – Patrimonio Naturale e Verde Pubblico

Via M. Spadola, 56 - Tel. 0932 676410 – Fax 0932-676410

E.mail: e.russo@comune.ragusa.it

Prot n. 135157/Sett. VI del 29-11-2018

Proposta di Deliberazione per la Giunta Municipale

OGGETTO: Convenzione ai sensi dell'art. 14 comma 1 lettera C della L.R. 6 aprile 1996 n° 16 e ss.mm.ii. Per l'impianto di essenze arboree su terreni di proprietà di enti pubblici o enti morali, destinati alla pubblica fruizione.

Il sottoscritto Ing. Michele Scarpulla, Dirigente Responsabile del Settore VI Ambiente – Energia - Verde Pubblico, propone alla Giunta Municipale il seguente schema di deliberazione.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la Legge Regionale n° 16 del 6 aprile 1996 e ss.mm.ii., riguardante il "Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione" ed in particolare l'art. 14 comma 1 lettera C che autorizza l'Amministrazione forestale a realizzare, previa richiesta, l'impianto di essenze arboree su terreni destinati alla pubblica fruizione;

Visto l'art. 11 della Legge Regionale 18 dicembre 2000 n° 26 che ha sostituito il comma 6 della precitata disposizione, stabilendo, per l'intervento suindicato, lo strumento della Convenzione con l'Ente proprietario dei terreni;

Preso atto che l'Amministrazione Comunale ha manifestato la volontà di aderire a questa iniziativa che permetterà di arricchire il patrimonio boschivo del territorio e attivare anche, come previsto in convenzione, gli obblighi di cui alla Legge 29 gennaio 1992 n° 113, successivamente modificata dalla Legge 14/01/2013 n° 10, che prevede, tra l'altro, la posa in dimora di un albero per ogni neonato o minore adottato;

Considerato che il tutto costituisce pertanto un vantaggio per l'Amministrazione Comunale in quanto viene sgravata da costi di realizzazione e manutenzione che incidono in atto sul bilancio comunale in perfetta aderenza agli obiettivi dell'Ente.

Tenuto conto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

CITTA' DI
RAGUSA
29 NOV 2018
ARRETRATI

Parere di Regolarità Tecnica

Ai sensi degli artt. 49 e 147- bis del D.Lgs.267/2000, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, sulla proposta di deliberazione in oggetto. Si attesta altresì, che la deliberazione:

- comporta
 non comporta

Riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Ragusa, 29-11-2018

Il Dirigente



Parere di Regolarità Contabile

Ai sensi degli artt. 49 e 147- bis del D.Lgs.267/2000, e per quanto previsto dall'art. 32 del Regolamento di Contabilità, si esprime parere favorevole di regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Accertamento n. CAP.

Prenotazione di impegno n. CAP.

Ragusa,

Il Dirigente del Servizio Finanziario

Visto Contabile

Preso visione della proposta di deliberazione in oggetto.

Ragusa, 29/11/18

Il Dirigente del Servizio Finanziario


Parere di legittimità

Si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità.

Ragusa, 29 NOV. 2018



Il Segretario Generale
Dott. Vito V. Scapellato



Motivazione dell'eventuale parere contrario:



Da dichiarare di immediata esecuzione

Allegati - Parte integrante:


CONVENZIONE

Ragusa, 29-11-2018


Il Responsabile del Procedimento



Visto l'Assessore al ramo




Il Capo Settore



Si propone all'On. le Giunta Municipale di deliberare in merito e qualora si aderisse alla sopracitata proposta e si decidesse di adottare la deliberazione, il parere tecnico di cui all'art. 53 della legge 142/90 deve intendersi reso con la illustrazione sopra fatta e con la sottoscrizione della relazione medesima.

Visto l'art.15 della L.R. n.44/91;

DELIBERA

- 
- 1) di autorizzare il Sindaco pro-tempore a sottoscrivere la convenzione tra il Comune di Ragusa e il Dipartimento Regionale dello sviluppo rurale e territoriale della Regione Sicilia, tramite il Servizio per il Territorio di Ragusa;
 - 2) Approvare lo schema di convenzione che fa parte integrante del presente provvedimento;
 - 3) Dare mandato all'ufficio verde pubblico di predisporre gli atti consequenziali.
 - 4) Dare atto che, richiamate le motivazioni in narrativa, il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica – finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Regione Siciliana
ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLO SVILUPPO RURALE E TERRITORIALE
SERVIZIO 14 – SERVIZIO PER IL TERRITORIO DI RAGUSA

Atto di Convenzione ai sensi dell'art.14 Comma 1° lett. "C" della Legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e s.m.i per l'Impianto di essenze arboree su terreni di proprietà di enti pubblici o di enti morali, destinati alla pubblica fruizione.

TRA

Il Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale della Regione Siciliana, Servizio per il territorio di Ragusa con sede legale in Ragusa Viale Europa 149, rappresentata da Dott. _____ nella qualità di Dirigente Provinciale, nato a _____ il _____, domiciliato per la funzione in Ragusa nella sede dell'Ufficio Provinciale, in qualità di ciò autorizzato e delegato, giusto _____ n° _____ del _____ dal Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dello sviluppo rurale e territoriale.

E

il comune di _____ rappresentato nella persona del Sindaco Sig. _____ nato a _____ il _____ domiciliato per la carica in _____ presso il Comune

-Vista la Legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e s.m.i. "Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione" ed in particolare l'art.14 comma 1° lett. "C", che autorizza l'Amministrazione forestale a realizzare, previa richiesta, l'impianto di essenze arboree su terreni destinati alla pubblica fruizione, di proprietà di enti pubblici o di enti morali;

-Visto l'art. 11 della Legge regionale 18 dicembre 2000 n. 26 che ha sostituito il comma 6° della precitata disposizione nel senso di stabilire per l'intervento suindicato lo strumento della Convenzione con l'Ente proprietario dei terreni;

-Considerato che è pervenuta al Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale regolare e motivata richiesta di intervento ai sensi dell'art. 14 comma 1° lett. "c" della L.r. n.16/1996 da parte del comune di _____ con nota n° _____ del _____, presa in carico da questo Ufficio al n° _____ del _____;

-Considerato che la precitata richiesta di intervento è stata formalizzata con Delibera deln. adottata dalla Giunta Comunale di _____

-Accertata la sussistenza in atto dei presupposti e requisiti per intervenire con l'impianto richiesto delle essenze arboree nei terreni designati,

Tutto ciò premesso

Tra Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale Servizio 14 – Servizio per il territorio di Ragusa in seguito denominato "Servizio 14" e il Comune di _____ in seguito denominato "L'Ente proprietario",

CONVENGONO E STIPULANO



**I
CLAUSOLE GENERALI E CONDIZIONI DI VALIDITA'**

ART. 1

Il Servizio 14 si obbliga a fornire la consegna e/o la realizzazione dell'impianto, nei terreni indicati dall'Ente proprietario, come individuati nella planimetria esposta nell'Allegato "A", delle essenze arboree individuate per tipologia e quantità nell'Allegato "B".

Ai fini e per gli effetti della presente Convenzione resta convenuto tra le parti che per "impianto di essenze arboree" si intendono gli interventi descritti e specificati nell'Allegato "C"

Al fini e per gli effetti della disciplina prevista negli articoli seguenti, il giorno esatto dell'esecuzione della consegna e/o realizzazione dell'impianto delle essenze arboree sopra indicate viene concordato tra le parti con formale atto scritto, ovvero comunicato dall'Azienda all'Ente proprietario.

ART. 2

Costituisce presupposto inderogabile per la stipula della presente convenzione, ovvero, se già stipulata della sua validità, la documentale dimostrazione da parte dell'Ente proprietario che lo stesso possiede i terreni di cui all'art.1 esclusivamente in base ai seguenti titoli:

- a) demanio e/o diritto demaniale, ai sensi degli artt. 822, 824, 825 del codice civile e norme collegate;
- b) patrimonio, ai sensi degli artt. 826, 830 e 831 del codice civile e norme collegate;
- c) proprietà esclusiva ai sensi dell'art. 832 del codice civile e norme collegate, con espressa esclusione del titolo di comunione ed affini;
- d) usufrutto esclusivo ai sensi dell'art. 981 del codice civile e norme collegate, non cedibile e con espressa esclusione del titolo di comunione.

L'Ente proprietario garantisce che sui terreni di cui all'art.1 non gravano diritti di terzi a qualsivoglia titolo e che quelli di uso civico, che eventualmente vi ineriscano, non impediscono la piena disponibilità del bene e la corretta esplicazione degli interventi di cui al presente atto.

I terreni di cui all'art.1 devono altresì essere liberi da pesi, vincoli, oneri, servitù passive, ipoteche, trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli.

Non costituisce presupposto sufficiente per la stipula della presente convenzione, ovvero, se già stipulata, per la sua validità, il possesso o la detenzione, da parte dell'Ente proprietario, dei terreni di cui all'art.1 in base ad un titolo reale diverso da quelli indicati al comma 2° lett. "c" e "d", ovvero in base ad un mero titolo obbligatorio (quali locazione, comodato, etc.), ovvero di concessione amministrativa.

ART.3

L'Ente proprietario garantisce che i terreni di cui all'art.1 sono, attualmente e saranno anche in futuro, stabilmente destinati alla pubblica fruizione.

La garanzia di cui al comma precedente costituisce presupposto inderogabile per la stipula della presente convenzione, ovvero, se già stipulata, della sua validità.

La garanzia di stabile destinazione, dei terreni di cui all'art.1, alla pubblica fruizione, costituisce altresì espresso onere risolutivo ai sensi dell'art. 793 del codice civile.

II NORME DI ESECUZIONE

ART. 4

Fornitura "una tantum" con gestione affidata al Servizio 14

Il Servizio 14 provvede alla fornitura gratuita all'Ente proprietario, in un'unica soluzione, delle essenze arboree di cui all'Allegato "B", provenienti esclusivamente dai vivai forestali gestiti secondo le specie, tipologia di produzione e caratteristiche di sviluppo proprio dell'Azienda, in conformità alle modalità descritte nell'Allegato "C"

La consegna e l'impianto delle essenze arboree pattuite viene effettuato e realizzato in situ direttamente dal Servizio 14, in conformità alle modalità descritte nell'Allegato "C", con autonoma ed insindacabile organizzazione di personale e mezzi. L'Ente proprietario resta in ogni caso onerato di ricevere la consegna entro giorni _____ dalla stipula della presente ed altresì di prestare tutta la collaborazione richiesta dal Servizio 14, in fase di impianto.

Il ritardo dell'Ente proprietario a ricevere la consegna per oltre sessanta giorni decorrenti dallo spirare dell'ultimo giorno utile per la consegna di cui al 2° comma, ovvero la mancata collaborazione richiesta per l'impianto, faculta il Servizio 14 a risolvere la convenzione.

Il ritardo dell'Ente proprietario a ricevere la consegna, di centoventi giorni decorrenti dallo spirare dell'ultimo giorno utile per la consegna di cui al 2° comma, determina la risoluzione di diritto della convenzione.

Alla presente convenzione, in caso di sua lacuna dispositiva, si potranno applicare analogicamente le disposizioni del codice civile in materia di appalto e di donazione, in quanto compatibili ed in ogni caso con esclusione di tutte le disposizioni sulla responsabilità del cedente, in considerazione della gratuità della prestazione.

ART.5

Dopo il perfezionamento del relativo impianto, le essenze arboree di cui all'art.1 passano nella definitiva ed esclusiva disponibilità dell'Ente proprietario, con tutti gli effetti di legge in ordine al nuovo titolo di proprietà e conseguente liberazione del Servizio 14 da qualsivoglia obbligazione e/o responsabilità conseguenti alla fruizione e alla manutenzione delle stesse.

ART.6

Restano a carico dell'Ente proprietario, in conformità al comma 5° dell'art. 14 della L.r. n.16/1996, gli ulteriori oneri di gestione e manutenzione delle essenze arboree definitivamente impiantate, nonché tutti gli ulteriori interventi idonei alla conservazione e fruizione delle stesse.

Qualora l'Ente proprietario intenda richiedere, anche per le attività conservative e gestionali di cui al primo comma, l'ulteriore assistenza del Servizio 14, dovrà adire nuova e diversa convenzione, secondo i casi, ai sensi delle lettere "b" - "d" - "q" del comma 1° dell'art. 14 della L.r. n.16/1996

ART.7

Dell'intervento si redigerà apposito verbale, ove possibile in contraddittorio tra le parti.

La presente Convenzione cessa i propri effetti il giorno del verbale di consegna e/o impianto, o, in mancanza, dalla comunicazione dell'Azienda di avvenuta consegna e/o impianto, ovvero, in mancanza, dal materiale perfezionamento dell'ultimo impianto come risultante dalla documentazione interna di servizio dell'Azienda.

La presente Convenzione può essere rinnovata negli stessi termini e condizioni, previa richiesta dell'Ente proprietario indirizzata al Servizio 14 entro centoventi giorni decorrenti dal giorno di cui al secondo comma.

Il rinnovo di cui al comma precedente resta comunque, subordinato all'insindacabile giudizio del Servizio 14, che potrà rinviare il nuovo intervento, ovvero opporre diniego motivato sull'eccessiva onerosità e/o difficoltà operativa del nuovo intervento.

Costituisce altresì valido motivo di diniego del rinnovo, l'accertata inerzia e/o negligenza, in ordine all'assunzione, da parte dell'Ente proprietario, degli ulteriori oneri di gestione e manutenzione delle essenze arboree precedentemente impiantate, nonché in ordine all'assunzione di tutti gli ulteriori interventi idonei alla conservazione e fruizione delle stesse.

III

CLAUSOLE RISOLUTIVE E DI RECESSO

ART.8

Costituiscono cause risolutive espresse ai sensi dell'art.1456 del codice civile:

- a) la perdita nell'Ente proprietario della qualità pubblicistica o di ente morale;
- b) la perdita nell'Ente proprietario degli specifici titoli di possesso previsti dall'art 2 comma 1° della presente Convenzione;
- c) l'accertata sottrazione alla pubblica fruizione dei terreni Interessati;
- d) il ritardo acquisitorio di centoventi giorni previsto all'art.4 comma 4°.

Nei predetti casi, ove tali fattispecie abbiano a verificarsi prima della consegna e/o impianto delle essenze arboree, si farà luogo a semplice risoluzione che opererà automaticamente, previa dichiarazione della parte interessata.

Ove invece le fattispecie risolutive sopra indicate si verificino successivamente alla Consegna o impianto, salva la dichiarazione risolutiva del 2° comma, al Servizio 14 è espressamente riservato il diritto di ripetizione delle spese affrontate, nonché il risarcimento dei danni.

ART.9

Salva la risoluzione di diritto regolata dall'art.8, l'inosservanza degli obblighi di cui all'art. 4 comma 3° della presente Convenzione consente la risoluzione a richiesta del Servizio 14, previa diffida ad adempiere entro un espresso termine non eccedente giorni 10 (dieci).

Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma precedente la risoluzione si verificherà di diritto con la semplice comunicazione del perdurare dell'inadempimento, riservandosi Servizio 14 il diritto di ripetizione delle spese affrontate, nonché l'eventuale risarcimento dei danni.

ART.10

Fino a 10 (dieci) giorni antecedenti il giorno fissato per l'esecuzione della consegna e/o Impianto delle essenze arboree pattuite, ciascuna parte ha facoltà di recedere tramite motivata comunicazione alla controparte.

Resta a carico del recedente la rifusione delle eventuali spese inizialmente sostenute dalla controparte, purchè documentate.

IV NORME INTERPRETATIVE

ART-11

Ai fini e per gli effetti dell'art.10 della presente Convenzione resta inteso e convenuto tra le parti che per "Ente morale" si intendono gli enti previsti dagli artt 12 e 14 del codice civile con personalità giuridica e già riconosciuti con provvedimento amministrativo dell'Autorità competente, gli enti ecclesiastici e tutte le altre Istituzioni che in ogni caso non abbiano nel proprio statuto alcun fine di lucro.

L'ente morale" rientrano altresì gli enti ed istituzioni non lucrativi

Nella categoria di "Ente morale" rientrano altresì gli enti ed istituzioni non lucrativi costituiti dopo il 22 dicembre 2000, data di entrata in vigore del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 (G.U.R.I. 7 dicembre 2000 n. 286), riconosciuti e registrati ai sensi della nuova regolamentazione ivi recata, per il cui dettaglio esplicativo si rinvia alla disciplina della Circolare della Presidenza della Regione 22 marzo 2001, prot. °. 1104 (G.U.R.S. 8 giugno 2001 n. 29).

ART.12

Ai fini e per gli effetti della presente Convenzione resta inteso e convenuto tra le parti che per "impianto di essenze arboree" si intende in generale un complesso di attività di tecnica agronomica e selvicolturale, consistenti nella piantagione della superficie interessata, al fine di creare il relativo soprassuolo o copertura arborea.

Le essenze impiantate, possono essere di esclusivo interesse forestale o di altra natura, che pur non rientrando nell'ambito di quelle forestali, rivestono particolare interesse quali paesaggistico, naturalistico, ornamentale, ecc.

ART.13

Ai fini e per gli effetti degli art. 3 e 10 della presente Convenzione resta inteso e convenuto tra le parti che per "terreni destinati alla pubblica fruizione" si intende un'area di qualsivoglia estensione ed ubicazione, destinata all'accesso ed all'uso generale della collettività, ancorchè regolamentato, con espressa esclusione di usi particolari, speciali o comunque concessi a soggetti o categorie particolari e/o individuate.

ART.14

Ai fini e per gli effetti della Legge 29/01/1992 n° 113, modificata e integrata dalla Legge 14/01/2013 n° 10, il Servizio 14 si obbliga a porre a dimora un albero, per ogni neonato e per ogni minore adottato, all'interno di aree forestali ricadenti sul territorio comunale.

L'Ente ha l'obbligo di fornire i dati, ad inizio di ogni anno, relativi al numero dei neonati o minori adottati nell'anno precedente.

Il Servizio 14 comunicherà la mappatura dell'area che sarà oggetto dell'intervento e destinata ai nati dell'anno di riferimento.

V
NORME DI RINVIO E FINALI

ART.15

Agli effetti della presente Convenzione gli Allegati "A" - " B" e "C" costituiscono parte integrante della stessa ed esplicano uguale efficacia normativa tra le parti.

Art. 16

Alla presente Convenzione si applicano gli artt. 12, commi 2,3,5 e 16 della L.R. 30 Aprile 1991 n° 10 in materia di accordi pubblicitari.

Alla presente Convenzione, per quanto ivi non espressamente previsto e disciplinato, si applicano ove compatibili, le disposizioni del codice civile, con particolare riguardo alla natura gratuita del contratto.

Art. 17

L'abrogazione o modifica sostanziale delle disposizioni di legge sulle quali si fonda la presente Convenzione sopravvenute alla stipula, ma prima dell'esecuzione comporta espressa condizione risolutiva rimessa alla discrezionale ma motivata determinazione del Servizio 14.

In ogni caso l'abrogazione o modifica sostanziale delle disposizioni di legge sulle quali si fonda la presente Convenzione, sopravvenute all'esecuzione costituisce impedimento al rinnovo della stessa.

Art. 18

Le parti, in caso di controversia sull'interpretazione o sull'applicazione della presente Convenzione, prima di intraprendere qualsivoglia iniziativa contenziosa, si obbligano ad esperire preventivamente un confronto conciliatorio presso gli uffici del Servizio 14, redigendone relativo verbale.

Il preventivo esperimento della conciliazione di cui al comma precedente, non è obbligatorio nei casi di risoluzione di diritto previsti dall'art. 10 della presente Convenzione.

Art. 19

La presente Convenzione sarà registrata a cura dell'Ente, a carico del quale graveranno le spese di bollo e qualunque onere derivante dall'applicazione del presente atto.

